

mente il collegio arbitrale, con la chiusa dell'ultimo triennio per il quale sarà stato nominato, decade dalle sue funzioni.

È notorio invece che i casi di revocazione, ed i più frequenti, si possono verificare dopo che da gran tempo il collegio arbitrale più non esiste.

E come faremo, se, in virtù di questo articolo, necessariamente i giudizi di revocazione dovranno pure portarsi ancora innanzi al collegio arbitrale quando questo pur non esiste?

Mi pare quindi indispensabile di modificare cotesta parte dell'articolo nel senso di togliere la facoltà al collegio arbitrale di giudicare in revocazione delle proprie sentenze per lasciarla alla giurisdizione determinata dalla legge di procedura.

E poichè per il giudizio d'appello la Commissione vi propone la speciale competenza territoriale della Corte d'appello di Roma, io per accostarmi a questo pensiero, che accetto, ho proposto che il giudizio di revocazione venga affidato, per competenza territoriale, secondo il concetto dell'articolo, ai tribunali di Roma.

**Indelli.** Chiedo di parlare.

**Giordano Ernesto.** Un'altra difficoltà o imperfezione parmi presenti l'articolo che stiamo discutendo, ed è nel rapporto dei giudizi di nullità.

È noto a ognuno che coltivi le scienze giuridiche, come contro le sentenze arbitrali, havvi un mezzo di reclamo che consiste nell'impugnazione per nullità. Sono noti ai cultori delle scienze giuridiche i casi speciali nei quali appunto può proporsi il giudizio di nullità contro la sentenza arbitrale.

Il progetto in discussione non fa menzione dei giudizi di nullità, ma poichè in un ultimo capoverso dell'articolo è detto che, ove non si deroga al Codice di procedura civile al titolo del *Compromesso*, le relative disposizioni sono in vigore, bisogna ritenere che la Commissione non ha voluto sopprimere i giudizi di nullità, che sono facoltizzati dalla legge comune, dal Codice di procedura civile.

E che anzi la Commissione non abbia avuto codesto pensiero, me lo avvalora un fatto, ossia una disposizione che trovo nel penultimo capoverso dell'articolo nel quale, uno appunto di quei gravami che nella legge comune rendono possibile la proposizione di nullità, nell'ultimo paragrafo dell'articolo, è contemplato come uno dei mezzi di gravame, e ne è deferito il giudizio allo stesso consiglio arbitrale.

Ma dato, nè può essere altrimenti che questo sia il pensiero della Commissione, poichè dei giu-

dizi di nullità è competente il tribunale che lo sarebbe stato per giudicare la questione colle regole ordinarie, ne nascerebbe l'inconveniente che si è voluto evitare, di dovere discutere innanzi a molti e vari tribunali, i detti giudizi di nullità, ed anche i conseguenti giudizi di merito, quando la nullità della sentenza arbitrale viene pronunciata.

Bisogna quindi colmare la lacuna del progetto deferendo il giudizio per nullità di sentenza arbitrale ai tribunali di Roma, ciò che io vi propongo col mio emendamento.

Ed ove, come io spero, si completi la lacuna esistente, bisogna pure modificare come necessaria conseguenza il penultimo paragrafo dell'articolo 106 in discussione.

Ivi è deferito allo stesso collegio arbitrale il giudicare sulla nullità proposta contro una sentenza di esso che contenga disposizioni contraddittorie, o non abbia pronunciato sopra tutte le questioni proposte.

Tale competenza affidata al collegio arbitrale, oltre che è cosa anormale ed illogica, tale essendo appunto il ritornare in via di reclamo ad un tribunale che abbia una prima volta erroneamente giudicato, è anche una deroga alla legge di procedura, secondo la quale, il caso di disposizioni contraddittorie ed incomplete, in una sentenza arbitrale, è uno dei casi che permettono l'impugnativa per nullità, affidata ai tribunali ordinari.

È quindi il caso di sopprimere tale disposizione dell'articolo 106, ciò che ha per effetto di cancellare una disposizione inamissibile, e di far ritornare la legge di procedura alle sue regole ordinarie.

Io ho finito; e prego la Commissione a voler considerare le ragioni che ho detto, e vedere se non debba accettare i miei emendamenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

**Bonacci.** All'articolo 106 del capitolato, quale è formulato dalla Commissione, io propongo la seguente sostituzione. La leggo per ricordare a me stesso il mio assunto.

“ Le controversie, che potranno sorgere sulla interpretazione ed esecuzione del contratto, capitolato, ed allegati relativi, e che per la loro natura spetterebbero alla competenza dei tribunali civili, o dei tribunali di commercio, saranno deferite al giudizio di cinque arbitri da nominarsi a norma di legge.

“ Gli arbitri potranno essere autorizzati a decidere come amichevoli compositori. ”